



**COMUNE DI PORTO TORRES**

**AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

**(Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 27/06/2006 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2015)**

# INDICE REGOLAMENTO

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I: NORME PRELIMINARI**

*Articolo 1- Riferimenti Normativi*

*Articolo 2 - Oggetto e definizioni*

*Articolo 3- Responsabilità*

*Articolo 4- Servizi gratuiti e a pagamento*

*Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico*

### **CAPO II: SALA RICEVIMENTO SALME**

*Articolo 6 – Sala ricevimento salme*

### **CAPO III: FERETRI**

*Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro*

*Articolo 8 – Verifica e chiusura dei feretri*

*Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti*

*Articolo 10 – Piastrina di riconoscimento*

*Articolo 11 – Modalità del trasporto e percorso*

*Articolo 12 – Norme generali per i trasporti*

*Articolo 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento - cremazione*

*Articolo 14 - Trasporto di ceneri e resti*

*Articolo 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune*

*Articolo 16 – Ricevimento Salme*

## **TITOLO II: INDIVIDUAZIONE DEL CIMITERO**

### **CAPO I: CIMITERO**

*Articolo 17 – Individuazione del cimitero*

*Articolo 18 – Disposizioni generali – Vigilanza*

*Articolo 19 – Reparti speciali nel cimitero*

*Articolo 19 bis – Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri*

*Articolo 20 – Criteri di assegnazione*

*Articolo 21 – Modalità di pagamento*

### **CAPO II: SEPOLTURE**

*Articolo 22 – Sepolture gratuite*

*Articolo 23 – Sepolture a pagamento*

### **CAPO III: INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

*Articolo 24 – Deposito*

*Articolo 25 – Inumazione*

*Articolo 26 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni*

*Articolo 27 – Tumulazione*

*Articolo 28 – Tumulazione provvisoria*

*Articolo 29 – Traslazione*

### **CAPO IV: TRASLAZIONI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

*Articolo 30 - Esumazioni ordinarie*

*Articolo 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

*Articolo 32 – Esumazione straordinaria*

*Articolo 33 – Estumulazione*

*Articolo 34 – Raccolta resti ossei*

*Articolo 35 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*

*Articolo 36 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario*

*Articolo 37 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali*

*Articolo 38 – Oggetti da recuperare*

*Articolo 38 bis – Crematorio*

*Articolo 38 ter – Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*

*Articolo 38 quater – Urne cinerarie*

### **CAPO V: POLIZIA DEI CIMITERI**

*Articolo 39 – Orario*

- Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli*  
*Articolo 41 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri*  
*Articolo 42 – Manifestazioni*  
*Articolo 43 – Divieto di attività commerciali*  
*Articolo 44 – Accesso alle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe*  
*Articolo 45 – Coltivazione di fiori e arbusti*  
*Articolo 46 – Riti funebri*  
*Articolo 47 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni*

### **TITOLO III: CONCESSIONI**

#### **CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 48 – Concessioni per sepolture private*  
*Articolo 49 – Durata e decorrenza delle concessioni*  
*Articolo 50 – Modalità di concessione*  
*Articolo 51 – Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti*  
*Articolo 52 – Diritto al sepolcro e uso alle sepolture private*  
*Articolo 53 – Manutenzione*

#### **CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 54 – Cessazione della sepoltura*  
*Articolo 55 – Cessazione della concessione*  
*Articolo 56 – Divisione, subentri*  
*Articolo 57 – Rinuncia alla concessione a tempo determinato (10 – 30 – 99 anni)*  
*Articolo 58 – Rinuncia alla concessione di manufatti in perpetuità*

#### **CAPO III: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 59 – Revoca*  
*Articolo 60 – Decadenza*  
*Articolo 61 – Provvedimenti conseguenti la decadenza*  
*Articolo 62 – Estinzione*

### **TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 63 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero*  
*Articolo 64 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 65 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o Benemeriti*

#### **CAPO II: DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

- Articolo 66 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento*  
*Articolo 67 – Autorizzazioni e Cautele*  
*Articolo 68 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria*  
*Articolo 69 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce*  
*Articolo 70 – Disposizioni Finali*  
*Articolo 71 – Entrata in vigore*  
*Articolo 72 – Norma transitoria*

- Allegato 1 –*  
*Allegato 2 –*

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### NORME PRELIMINARI

##### *ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi*

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003e della L.R. n. 4 del 22/02/2012.

##### *ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni*

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- 2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
- 2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
- 2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
- 2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- 2.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- 2.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- 2.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- 2.8. per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- 2.9. per **cinerario comune** si intende un luogo dove conservare le ceneri raccolte in apposita urna sigillata.

##### *ARTICOLO 3 – Responsabilità*

1. Il Comune assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### ***ARTICOLO 4 – Servizi e tariffe***

1. L'applicazione delle relative tariffe di concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali determinate in base ai costi di costruzione dei fabbricati e all'incidenza del costo dell'area è di competenza della Giunta Comunale.

2. E' di competenza della Giunta Comunale anche la determinazione delle tariffe dei seguenti servizi cimiteriali svolti all'interno dei cimiteri comunali: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, raccolta resti mortali, verifiche manufatti.

#### ***ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico***

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- 2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

- 2.2. Copia del presente Regolamento.

- 2.3. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

- 2.4. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

- 2.5. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II SALA RICEVIMENTO SALME**

#### ***ARTICOLO 6 – Sala ricevimento salme***

1. Il Comune dispone di un locale per l'accoglienza delle salme così come previsto dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituito nell'ambito del cimitero di via Balai.

2. L'ammissione nella sala di ricevimento appositamente allestita, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del servizio cimiteriale, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO III FERETRI**

#### ***ARTICOLO 7 – Deposizione della salma nel feretro***

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

## **ARTICOLO 8 – Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

## **ARTICOLO 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

### **- Per l'inumazione:**

- 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

- 1.2. I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

### **- Per la tumulazione:**

- 1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

### **- Per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**

- 1.4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

### **- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:**

- 1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

### **- Per la cremazione:**

- 1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002.

- 1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

- 1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.U.S.L. di Sassari, che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. 5. Sia la cassa di

legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

#### ***ARTICOLO 10 –Targhetta di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### ***ARTICOLO 11 – Modalità del trasporto e percorso***

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Stato Civile.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

#### ***ARTICOLO 12 – Norme generali per i trasporti***

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.

6. L'ufficio competente dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

### ***ARTICOLO 13 – Trasporto salme per e da altri Comuni per seppellimento – cremazione***

**1.** A richiesta degli interessati, il trasporto di salme dal luogo di decesso verso i cimiteri avviene tramite “l’Ufficiale di Stato Civile”, correlato dai seguenti documenti:

- 1.1. Autorizzazioni al seppellimento rilasciate dall’Ufficiale dello Stato Civile.
- 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile della A.U.S.L. di Sassari ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

- 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

**2.** Le salme provenienti da altro Comune devono avere i requisiti previsti nel successivo art. 20, comma 6 che verranno preventivamente accertati dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune di Porto Torres, le suddette salme devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

**3.** Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

### ***ARTICOLO 14 – Trasporto di ceneri e resti***

**1.** Il trasporto di salme, di ossa umane, di resti mortali e di ceneri dai cimiteri comunali verso altri Comuni deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale.

**2.** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

**3.** Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

**4.** Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38 ter.

### ***ARTICOLO 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune***

**1.** Il Comune su proposta del Servizio Sociale e tramite il servizio stesso, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

### ***ARTICOLO 16 – Ricevimento Salme***

**1.** Ai sensi degli artt. n. 22 e n. 51 del D.P.R. n. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell’ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

**2.** La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Porto Torres, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.



## **TITOLO II**

### **INDIVIDUAZIONE DEL CIMITERO**

#### **CAPO I**

#### **CIMITERO**

##### ***ARTICOLO 17 – Individuazione del cimitero***

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri di Porto Torres siti in via Balai e in località Ponte Pizzinnu.

##### ***ARTICOLO 18 – Disposizioni generali – Vigilanza***

1. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Porto Torres.

##### ***ARTICOLO 19 – Reparti speciali nel cimitero***

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

##### ***ARTICOLO 19 bis - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti***

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "dei cittadini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare aree o tombe (queste anche a titolo oneroso) per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" o per casi particolari.

3. La disposizione sindacale di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti l'atto di concessione.

##### ***ARTICOLO 20 – Criteri di assegnazione loculi***

1. Nel cimitero di Porto Torres sito in via Balai, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto. Nel nuovo cimitero, in località Ponte Pizzinnu la concessione può essere effettuata anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità e sino ad un massimo di due loculi per poter favorire la vicinanza dei coniugi.

2. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta

di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

**4.** In presenza di tumulazioni provvisorie nel cimitero del Comune di Porto Torres, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

**5.** L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

- 5.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.

- 5.2. Assegnazione fra i loculi disponibili e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente.

- 5.3. Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n. 3 del presente articolo.

**6.** Nel cimitero di Porto Torres, debbono essere ricevute:

- 6.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Porto Torres, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.

- 6.2. Salme delle persone morte fuori del Comune di Porto Torres, ma aventi in esso, in vita, la residenza.

- 6.3. Salme di persone non residenti ma nate nel Comune di Porto Torres.

- 6.4. Salme di persone non residenti che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela (genitori o figli) in vita residenti nel Comune di Porto Torres.

- 6.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Porto Torres.

- 6.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Porto Torres e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.

- 6.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

- 6.8. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

### ***ARTICOLO 21 – Modalità di pagamento***

**1.** Il pagamento del corrispettivo delle concessioni e dei servizi cimiteriali dovrà essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione e prima dell'utilizzo dei servizi cimiteriali.

**2.** Le famiglie aventi un reddito ISEE inferiore a € 15.001,00 possono richiedere la rateizzazione per un periodo non superiore ai 12 mesi previa corresponsione degli interessi legali.

Il Dirigente del Servizio con proprio provvedimento opportunamente documentato concede la rateizzazione richiesta. Tale disposizione, con l'esclusione dei servizi, è immediatamente eseguibile nel cimitero di via Balai e negli impianti cimiteriali per i quali l'Amministrazione Comunale non ha vincoli contrattuali in corso.

**3.** Il Dirigente del Servizio potrà inoltre concedere, in via del tutto eccezionale, con proprio provvedimento debitamente motivato sullo stato di bisogno del richiedente, la rateizzazione anche per famiglie con redditi superiori a quanto previsto dal precedente comma, previa corresponsione degli interessi legali.

**4.** A garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto, il concessionario è tenuto a presentare, regolare polizza fidejussoria assicurativa della durata di almeno 360 giorni.

**5.** Il Comune, nei casi di indigenza, accertata da parte dei servizi sociali e tramite i servizi stessi, si fa carico delle spese di sepoltura nel campo di inumazione.

## **CAPO II SEPOLTURE**

### ***ARTICOLO 22 – Sepolture Gratuite***

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni per gli indecomposti.

### ***ARTICOLO 23 – Sepolture a Pagamento***

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, le cellette ossario, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### ***ARTICOLO 24 – Deposito***

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso le sale stazionamento dei cimiteri comunali ed è regolata dal periodo di riferimento e dal tipo di feretro in cui è contenuta la salma:

dal 1° ottobre al 31 marzo:

- Feretro predisposto per tumulazioni max 30 gg.
- Feretro predisposto per inumazioni o cremazioni max 7 gg.

dal 1° aprile al 30 settembre:

- Feretro predisposto per tumulazioni max 10 gg.
- Feretro predisposto per inumazioni o cremazioni max 3 gg.

La sosta dei feretri idonei alla cremazione viene autorizzata esclusivamente in presenza della documentazione attestante la prenotazione per la cremazione presso un qualsiasi forno crematorio del territorio nazionale.

### ***ARTICOLO 25 – Inumazione***

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

- 2.1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Porto Torres, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

- 2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Porto Torres, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.

- 2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

### ***ARTICOLO 26 – Disposizioni generali sul campo per le inumazioni.***

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

### ***ARTICOLO 27 – Tumulazione***

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

### ***ARTICOLO 28 – Tumulazione provvisoria***

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

- 1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

## **CAPO IV TRASLAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### ***ARTICOLO 29 - Traslazione***

Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri.

### ***ARTICOLO 30 – Esumazioni ordinarie***

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

### ***ARTICOLO 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

### ***ARTICOLO 32 – Esumazione straordinaria***

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.U. S. L. n. 1 di Sassari o di personale tecnico da lui delegato.

### ***ARTICOLO 33 – Estumulazione***

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione:
  - 5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
  - 5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.U.S.L. di Sassari o di personale tecnico da lui delegato
7. Nel caso il cadavere estumulato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nel loculo di originaria tumulazione, su richiesta dei familiari, oppure inumato.

#### ***ARTICOLO 34– Raccolta dei resti ossei***

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

#### ***ARTICOLO 35 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi***

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione o estumulazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
  - 2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
  - 2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
  - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente alla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
  - 3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o

nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

**7.** Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- 7.1. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
- 7.2. due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

**8.** Il terreno di inumazione del campo comune che è stato soggetto ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

**9.** Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

#### ***ARTICOLO 36 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.***

**1.** E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.U.S.L. n. 1 di Sassari nei seguenti casi:

- 1.1. Esumazione straordinaria;
- 1.2. Estumulazione straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento;
- 1.3. Traslazione straordinaria.

#### ***ARTICOLO 37 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.***

**1.** I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

#### ***ARTICOLO 38 – Oggetti da recuperare***

**1.** Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

**2.** Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

**3.** Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

#### ***ARTICOLO 38 bis – Crematorio***

**1.** Il servizio di cremazione viene assicurato dagli impianti di cremazione esistenti nel territorio nazionale. Il Comune non ha alcuna convenzione con gli impianti crematori.

#### ***ARTICOLO -38 ter – Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri***

**1.** Il servizio di cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate dalla Legge 130/2001 e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate dalla Legge 130/2001 e dalla L.R. n. 4 del 22/02/2012.

**2.** L'autorizzazione alla cremazione è di competenza dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

**3.** L'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

**4.** Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione in ambiente.

**5.** L'affidamento delle ceneri funerarie è consentito ad uno dei soggetti interessati di cui al precedente comma 3 a condizione che l'affidatario sia persona residente nel Comune di Porto Torres;

La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri può essere richiesta anche per urne precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei;

L'istanza di affidamento delle ceneri deve essere presentata al responsabile dei servizi cimiteriali e deve riportare:

a) le generalità del defunto,

b) i dati anagrafici e la residenza del richiedente,

c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale,

d) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna,

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna cineraria,

f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero qualora il soggetto affidatario non intendesse più conservarla,

g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,

h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di trasferimento della residenza.

**6.** L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto espressamente manifestata dal defunto stesso mediante:

a) disposizione testamentaria,

b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del c. c.),

c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri vengano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà,

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 commi 1, 2, 3 attestante la volontà che le proprie ceneri vengano disperse.



7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Restano escluse le aree soggette a campionamenti per l' idoneità della balneazione, le aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici, tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano. Nel periodo estivo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri in mare.

8. La dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), comma 3, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune, previa comunicazione alle autorità competenti (ad es. capitaneria di porto - corpo forestale regionale).

9. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

#### ***ARTICOLO 38 qua ter – Urne cinerarie***

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno l'indicazione del nome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e previo rilascio della prescritta concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in un loculo in concessione insieme ad altra salma (in tal caso di un familiare).

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare la destinazione dell'urna ai sensi del comma precedente, le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

### **CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI**

#### ***ARTICOLO 39 – Orario***

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso dei Cimiteri in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita ai cimiteri fuori dell'orario stabilito.

5. Apertura tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00 (esclusi Natale, Capodanno e Ferragosto).

6. L'ingresso al pubblico è regolato dagli orari come sotto stabilito:

- 6.1. Dal 1° Novembre al 31 Marzo mattino ore 8,00 - 13.00 pomeriggio ore 14,30 - 17,30

- 6.2. Dal 1° Aprile ad 31 Ottobre mattino ore 8,00 - 13.00 pomeriggio ore 15,30 - 18,30.

- 6.3. Festivi ore 8,00 -13,00 (esclusi Natale, Capodanno e Ferragosto).

#### ***ARTICOLO 40 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli***

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

a. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.

b. A coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua.

- c. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- d. Agli animali.

#### ***ARTICOLO 41 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.***

**1.** Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- 1.1. Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
- 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
- 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- 1.6. Consumare cibi e bevande.
- 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- 1.9. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- 1.12. Portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- 1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

**2.** Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### ***ARTICOLO 42 – Manifestazioni***

**1.** Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

#### ***ARTICOLO 43 – Divieto di attività commerciali***

**1.** All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

#### ***ARTICOLO 44 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe***

**1.** Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

**2.** Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 8.00 alle 17.00.

**3.** Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

**4.** Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei Cimiteri.

5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

#### ***ARTICOLO 45 – Coltivazione di fiori ed arbusti***

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutto il cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### ***ARTICOLO 46 – Riti funebri***

1. Nell'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

#### ***ARTICOLO 47 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.***

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante, ecc. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### **ARTICOLO 48 – Concessioni per sepolture private**

**1.** Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, ecc.),
- 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti, aree).

**2.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

**3.** Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

**4.** La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

**5.** L'atto di concessione deve indicare:

- 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
- 5.2. L'inizio e la fine della concessione.
- 5.3. La durata.
- 5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore) concessionaria/e.
- 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
- 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **ARTICOLO 49 – Durata e Decorrenza delle Concessioni**

**1.** Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere decennali, trentennali o novantanovenali rinnovabili.

- 1.1 Le concessioni decennali si distinguono in :
  - a) Aree per inumazione
- 1.2 Le concessioni trentennali si distinguono in:
  - b) Loculi e cellette ossario;

**2.** Allo scadere della concessione il concessionario o gli eredi aventi diritto, potranno richiedere il rinnovo della concessione per la conservazione della stessa salma, per una sola volta e per uguale periodo, oppure la concessione in uso di una celletta ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

**3.** Il rinnovo della concessione può essere concesso oltre che per la conservazione della salma originaria anche per la tumulazione di un familiare della stessa salma entro il secondo grado. In tal caso il loculo rinnovato, prima di essere riutilizzato per la sepoltura di una nuova salma dovrà risultare conforme a quanto dettato dalle disposizioni vigenti (art 76 comma 5, 6, 7 e 8 del DPR 285/90).

**4.** Sempre allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario non intendessero procedere al rinnovo, si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. In tal caso l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

5. I loculi liberati allo scadere delle concessioni cimiteriali rientreranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

6. Per le concessioni perpetue e per le concessioni novantanovenali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto. In tal caso prima della sepoltura di una nuova salma il manufatto dovrà sempre e comunque risultare conforme a quanto dettato dalle disposizioni vigenti (art 76 comma 5, 6, 7 e 8 del DPR 285/90).

7. Le concessioni novantanovenali rinnovabili si distinguono in:

7.1 Tombe di famiglia.

7.2 Lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

#### ***ARTICOLO 50 – Modalità di concessione***

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:

1.1 di salma per i loculi,

1.2 di resti ossei per le cellette ossario.

2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.

5. L'assegnazione dei manufatti verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, seguendo l'ordine determinato dalla data di decesso, per un massimo di due unità, secondo la richiesta del familiare.

6. L'assegnazione avverrà, partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra iniziando dalla prima fila in basso per poi passare alle file superiori, con possibilità di scelta della posizione del manufatto. In tal caso la scelta prevede la maggiorazione della tariffa di concessione vigente pari al:

- 25%, per i loculi in seconda fila
- 10% per i loculi in prima fila
- 5% per il loculi in terza fila

Per i loculi ubicati nella quarta fila la scelta prevede un importo di concessione inferiore del 40% delle tariffe vigenti.

7. La richiesta di abbinamento di 2 loculi per l'avvicinamento di coniugi o congiunti, entro il 1° grado, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.

8. Per ciò che riguarda la preconcessione in vita questa viene data su richiesta sempre con la possibilità di scelta della posizione del manufatto.

9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione, il numero delle salme da tumularvi, e la non sussistenza di concessione di altre tombe o aree all'interno dei cimiteri comunali. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### ***ARTICOLO 51 – Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti***

1. Una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

2. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

#### ***ARTICOLO 52 – Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private***

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal fondatore del sepolcro o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

#### ***ARTICOLO 53 – Manutenzione***

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### ***ARTICOLO 54 – Cessazione della sepoltura***

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.  
I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

#### ***ARTICOLO 55 – Cessazione della concessione***

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

#### ***ARTICOLO 56 – Divisione, Subentri***

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.  
La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

### ***ARTICOLO 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato (10 – 30 – 99 anni)***

**1.** Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita, nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1 In tal caso, vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 510 del 27.04.1994, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma versata pari a:

- a) 70% dell'importo netto per l'utilizzo fino a 5 anni,
- b) 50% dell'importo netto per l'utilizzo dai 5 ai 10 anni,
- c) 30% dell'importo netto per l'utilizzo dai 10 ai 15 anni,
- d) zero per l'utilizzo oltre i 15 anni.

**2.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### ***ARTICOLO 58 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità***

**1.** Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma pari al 30% del prezzo di concessione in vigore.

**2.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### ***ARTICOLO 59 – Revoca***

**1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

**2.** Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

**3.** Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### ***ARTICOLO 60 – Decadenza***

**1.** La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

- 1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
  - 1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
  - 1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
  - 1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

#### ***ARTICOLO 61 – Provvedimenti conseguenti la decadenza***

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e/o dei resti, rispettivamente in campo comune, e/o ossario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, e della necessità di posti salma, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

*Rientrano nella piena disponibilità del Comune le tombe che risultano abbandonate da diversi anni per incuria o per morte degli aventi diritto elencate nell'allegato 1.*

#### ***ARTICOLO 62 – Estinzione***

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### ***ARTICOLO 63 – Esecuzione opere ed accesso ai cimiteri***

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne ai cimiteri, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere all'interno dei cimiteri azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

#### ***ARTICOLO 64 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri***

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Lo stesso personale è comunque tenuto:

- 1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.



- 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
  - 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 2.** Al personale suddetto è vietato:
- 2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
  - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
  - 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, che indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
  - 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
  - 2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 3.** Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***ARTICOLO 65 – Registro delle operazioni cimiteriali su cartaceo e su sistema informatico.***

- 1.** Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. L'ufficio di Polizia Mortuaria redige la copia del registro stesso e riporta i dati su supporto informatico, in ordine di tumulazione che indicano:
- 1.1. Le generalità del defunto
  - 1.2. Il numero della sepoltura
  - 1.3. Le generalità del concessionario
  - 1.4. La scadenza della concessione

### **CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

#### ***ARTICOLO 66 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento***

- 1.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.** La normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### ***ARTICOLO 67 – Autorizzazioni e Cautele***

- 1.** Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### ***ARTICOLO 68 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria***

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

#### ***ARTICOLO 69 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce***

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento hanno la stessa durata delle concessioni indicate nell'art. 49 del regolamento stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 56 del presente regolamento.

3. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

#### ***ARTICOLO 70 – Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### ***ARTICOLO 71 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### ***ARTICOLO 72 – Norma transitoria***

1. Nel cimitero di Ponte Pizzinno, per tutti i loculi posti in 4<sup>a</sup> fila concessi alle modalità disciplinate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, che non prevedevano la possibilità di scelta della posizione del manufatto e la distinzione delle tariffe, la durata della concessione d'uso è di anni 50 (cinquanta).

## ALLEGATO 1

### Elenco tombe abbandonate

#### **Riq. 1**

- n. 1 Tomba illeggibile (concessionario sconosciuto)
- n. 2 Tomba Cogliolo
- n. 3 Tomba Castaldi
- n. 4 Tomba Chessa Bazzoni
- n. 5 Tomba Mura
- n. 7 Tomba Bontà
- n. 8 Tomba Sabino
- n. 9 Tomba Camboni Sanna
- n. 12 Tomba Burroni
- n. 13 Tomba illeggibile (concessionario sconosciuto)

#### **Riq. 2**

- n. 14 Tomba Atzori
- n. 15 Tomba De Simone
- n. 16 Tomba Muzzu
- n. 18 Tomba Greco-Attanasio e più
- n. 19 Tomba Campus-Salis

#### **Riq. 3**

- n. 21 Tomba Devilla
- n. 22 Tomba Ardisson
- n. 23 Tomba Castello
- n. 24 Tomba Mangani-Pericciuoli
- n. 25 Tomba Cau-Altana
- n. 27 Tomba illeggibile (concessionario sconosciuto)

### *Tombe da ristrutturare senza modificare la propria tipologia originale*

- n. 15 De Simone
- n. 16 Muzzu
- n. 21 Devilla

### *Tombe da modificare restaurando solo alcuni elementi di pregio ancora esistenti*

- n. 2 Cogliolo
- n. 8 Sabino

### *Tombe da demolire*

- n. 1 Illegibile
- n. 3 Castaldi
- n. 4 Chessa Bazzoni
- n. 5 Mura
- n. 7 Bontà
- n. 9 Camboni-Sanna
- n. 12 Burroni
- n. 13 Illegibile
- n. 14 Atzori
- n. 18 Greco- Attanasio
- n. 19 Campus-Salis
- n. 22 Ardisson
- n. 23 Castello

- n. 24 Mangani-Pericciuoli
- n. 25 Cau-Altana
- n. 27 Illeggibile

*- Le tombe in avanzato stato di degrado ed in assenza di riferimenti storici e artistici saranno demolite e le aree liberate verranno utilizzate dall'Amministrazione per l'edificazione di nuovi loculi da parte dell'Amministrazione Comunale e/o date in concessione previo bando. Alcune di queste tombe possono essere destinate per la tumulazione di salme di cittadini illustri e benemeriti.*

*- Le tombe che presentano decorazioni di pregio e costituiscono ancora nel loro insieme memoria della storia della comunità e testimonianza della cultura locale dovranno essere conservate nella propria tipologia originale, con tutti gli elementi che le caratterizzano e individuano e saranno date in concessione a chi ne farà richiesta sempre con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.*

*- I partecipanti al bando per l'assegnazione delle tombe sopracitate dovranno:*

*a) essere residenti nel Comune di Porto Torres;*

*b) non avere titolarità e/o diritto d'uso di altre tombe esistenti all'interno del cimitero comunale;*

*c) rinunciare ad eventuali concessioni di loculi;*

*- I nuovi concessionari si assumono inoltre gli oneri della estumulazione e bonifica delle salme eventualmente presenti nelle tombe e alla messa a dimora dei resti secondo le metodologie previste dal presente Regolamento. Per gli indecomposti si provvederà al seppellimento nel campo di inumazione.*

## ALLEGATO 2

### VINCOLI DI PARENTELA (*articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile*):

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

#### La parentela e i suoi gradi nella famiglia

<b>Parentela in linea retta:</b>	<b>Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)</b>
<b>Parentela in linea collaterale:</b>	<b>Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).</b>
<b>Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):</b>	<b>L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.</b>

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art. 77 e 572 cc)